



COMUNE DI ALÌ TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

N. 19 / 2018 Reg. Ord.

ORDINANZA SINDACALE

PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA

IL SINDACO

VISTO l'art.14 c. 8b del D.L. n. 91/2014, pubblicato nella G.U. n.144 del 24.06.2014, con il quale è stato modificato l'art. 256-bis del D.Lgs. n. 152/06, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccolo cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodo e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;

VISTA la L.R. n. 16/1996 e s.m.i. "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela, della vegetazione”;

VISTA la Legge. n. 353/2000 e s.m.i. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

CONSIDERATO il periodo a rischio di incendio boschivo fissato dalla Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, c. 2, della L.R. n.16/1996 e dell'art. 3, c.3c, della Legge n. 353/2000;

CONSIDERATO che il citato art.14 c. 8b del D.L. n. 91/2014 assegna al “Sindaco competente per territorio” la competenza di individuare aree, periodi e orari con apposita ordinanza;

VISTA la nota prot. n. 43358 del 02.05.2018 trasmessa dal Comando Corpo Forestale- servizio 12 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;

RILEVATO che con la predetta nota, il Comando Corpo Forestale ha impartito alle Amministrazioni pubbliche gli opportuni indirizzi in merito al contenuto delle ordinanze di protezione civile per il contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia;

EVIDENZIATO, in particolare, che come suggerito dal suddetto Comando, si ritiene di dover indicare il periodo di divieto assoluto di accensione di fuochi e/o bravi tra l'1 giugno ed il 30 settembre;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

ORDINA

1. Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli incolti ed adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio tangibile pericolo per la propagazione degli incendi ;
2. **E' fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 giugno al 30 settembre;**
3. Dall'1 maggio al 31 maggio e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti;
 - La combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
 - Dall'accensione alla fase dello spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

AVVERTE

Divieti nelle aree percorse dal fuoco

Nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e nello specifico in tali zone:

- 1) Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
- 3) Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della L 353/2000.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

1. Nel caso di trasgressori al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro.
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non superiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00.
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1 lett. C) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spesa del responsabile.

Condanne penali

Si applicano gli artt. Del codice penale 423, 423 bis, 449 e 650, che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso al danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inerzia da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi all'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti ed adiacenti a reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti ed abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- Sia trasmessa in copia a: Carabinieri, al Corpo Forestale distaccamento di Savoca, alla Polizia Municipale sede.

RENDENOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Reg.le della Sicilia, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Dalla Residenza Municipale, 23/05/2018

IL SINDACO
Giuseppe MARINO

